


# COMUNE DI LONATO

PROVINCIA DI BRESCIA



## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

(ART. 8 D.LGS. 114/98 – REGOLAMENTO REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N.3)

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative per lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio nelle diverse forme previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

### **Art. 2. DEFINIZIONI.**

1. Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
2. Per spaccio interno si intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
3. Per vendita tramite apparecchi automatici si intende quella dei prodotti al dettaglio svolta per mezzo di apposite apparecchiature automatiche.
4. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.
5. Per vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori si intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.
6. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. La superficie di vendita deve essere delimitata da strutture edilizie o da elementi di arredo funzionali (fissati al suolo o a parete). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della d.g.r. 4.7.2007 n. 8/5054, la superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione (slp).**

7. **Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo fra Comune ed operatore che costituisce parte integrante a tutti gli effetti dell'autorizzazione, mediante il quale l'operatore si obbliga a porre in vendita nei locali adibiti all'attività di commercio al dettaglio solo tali prodotti.<sup>1</sup>**
8. Sono considerati centri commerciali solamente quelle strutture che rispondono a tutti i requisiti previsti dall'art. 41 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3.

### **Art. 3. ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.**

Sono esclusi dalla disciplina del commercio al dettaglio:

- I farmacisti e direttori di farmacia delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio;
- I titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
- le associazioni di produttori ortofrutticoli;
- i produttori agricoli, singoli o associati;
- le vendite di carburanti nonché degli oli minerali;
- gli artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- i pescatori e le cooperative di pescatori nonché i cacciatori singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio delle loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- la vendita di beni del fallimento;
- l'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti di visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

---

<sup>1</sup> Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011.

**TITOLO II**  
**ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN**  
**SEDE FISSA**

**Art. 4. ESERCIZI DI VICINATO (ESV).**

1. Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq..
2. **Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare fino a 250 mq un esercizio di vicinato, deve presentare al Comune specifica Segnalazione certificata di inizio attività – Scia, utilizzando l'apposito modello<sup>2</sup>.**
3. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  - a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;
  - b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 114/98 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - c) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - d) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
4. **L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente<sup>3</sup>.**
5. **L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comm. 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della**

<sup>2</sup> Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011.

<sup>3</sup> Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.<sup>4</sup>

**6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.<sup>5</sup>**

**Art. 5. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV).<sup>6</sup>**

1. Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è compresa entro tali limiti.

**2. L'apertura o la modificazione di una media struttura di vendita può essere autorizzata solo nelle aree o negli immobili nei quali è prevista dallo strumento urbanistico vigente la destinazione d'uso commerciale con classificazione specifica "media struttura di vendita" e nei limiti delle eventuali soglie dimensionali intermedie stabilite. Tale condizione costituisce titolo di ammissibilità dell'istanza.**

**3. La valutazione della domanda di autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una media struttura di vendita, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5 *ter*, è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di apposita relazione tecnico illustrativa contenente i seguenti elementi:**

- Specializzazione merceologica dell'esercizio (es. abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, ecc.);
- Tipologia dell'insediamento (es. unico esercizio, centro commerciale, ecc.);
- Stima degli occupati nel nuovo punto vendita
- Organizzazione generale dell'attività
- Descrizione del sistema della viabilità e dei parcheggi, per esercizi del settore alimentare.

**4. La mancata presentazione della suddetta relazione all'atto della presentazione della domanda costituisce motivo di improcedibilità della richiesta.**

---

<sup>4</sup> Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

<sup>5</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

<sup>6</sup> L'art. 5 è stato così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011.

**5. Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 8 del d.lgs 114/98, la superficie di vendita di una media struttura che presenta una superficie lorda di pavimentazione (s.l.p.) superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.**

**A tali effetti va considerata la s.l.p. strettamente attinente l'esercizio o gli esercizi commerciali e non quella riguardante altre attività economiche insediate nell'immobile.**

**6. L'insediamento di due o più medie strutture di vendita dà luogo ad una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054, quando:**

- **la somma delle superfici di vendita dell'insieme delle strutture è superiore ai 2.500 mq;**
- **le strutture siano localizzate in un comparto urbanistico organizzato in uno o più edifici, nella medesima area, destinato alle attività commerciali in misura superiore al 50%, aventi percorsi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti unitariamente.**

**7. Non costituisce struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi che si affacciano su vie e piazze pubbliche e che presentano le seguenti caratteristiche:**

- **ogni edificio è separato fisicamente dagli altri e dotato di accessi propri;**
  - **l'accesso ad ogni unità locale è autonomo dalla via pubblica, anche collocata tra l'immobile ed il parcheggio;**
- **gli spazi di servizio sono propri e autonomi e non oggetto di gestione unitaria;**
- **non partecipano a forme consortili di gestione e promozione dei diversi esercizi commerciali insediati;**
  - **ogni unità locale dispone di propria area autonoma di carico e scarico, con accesso diretto da parte dei mezzi di trasporto;**
- **non esistono, tra un esercizio e gli altri, percorsi pedonali su suolo privato di collegamento;**

**Tali condizioni debbono essere garantite nel tempo, attraverso la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che comporta, in caso di non rispetto, la decadenza dell'autorizzazione e l'avvio della procedura autorizzativa per la grande struttura di vendita (art. 9 – d.lgs 114/98).**

**Art. 5 bis  
PRIORITA'<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

**1. E' data preferenza agli interventi di razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento degli esercizi della rete distributiva esistente. A parità di condizioni e di ordine cronologico è accordata la priorità agli interventi di configurazione di media struttura di vendita derivanti da ampliamento, accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato esistenti.**

**Hanno altresì priorità:**

- **gli insediamenti di medie strutture di vendita allocati in aree urbane dismesse o sotto utilizzate o in aree oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica;**
- **gli interventi sulle medie strutture di vendita realizzati attraverso progetti di riqualificazione complessiva del contesto territoriale in cui sono inserite;**
- **gli insediamenti in aree in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti, e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato.**

**L'ordine cronologico di cui al 1° comma viene considerato avendo come riferimento le istanze presentate nello stesso mese di calendario.**

#### **Art. 5 - ter**

##### **APERTURA, AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO E ALTRE MODIFICAZIONI<sup>8</sup>**

**1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di mq. 2.500, nonché l'estensione e/o la variazione del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciare, previa presentazione di apposita domanda, secondo i criteri e le norme procedurali previste dal presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 114/98, delle norme regionali e degli strumenti urbanistici comunali. L'autorizzazione viene rilasciata previo versamento di un diritto di istruttoria da stabilirsi con deliberazione della Giunta comunale.**

**2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al Comune, in competente bollo, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata istituita con l'art. 8 del d.lgs 281/97 (modello COM2) ed eventuali successivi aggiornamenti. La modulistica deve essere compilata dal richiedente con le modalità e secondo le istruzioni impartite dal competente Ministero.**

**3. Nella domanda il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:**

---

<sup>8</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

- **di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;**
- **di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);**
- **il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.**

**4. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:**

- a) **estratto di mappa catastale;**
- b) **planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo, con evidenziata la superficie lorda di pavimentazione, la superficie complessiva dell'esercizio, la superficie di vendita distinta per settore merceologico, la localizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune annessi all'esercizio stesso (in caso di ampliamento deve essere indicata la superficie di vendita preesistente e quella che si intende realizzare);**
- c) **documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area o locale nel quale si intende esercitare l'attività di vendita;**
- d) **relazione prevista dall'art. 5, comma 3.**

**5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune effettua le verifiche di rispondenza della richiesta ai seguenti requisiti:**

- **morali;**
- **professionali (qualora previsti dalla normativa);**
- **urbanistico/edilizi;**
- **igienico/sanitari (qualora previsti dalla normativa)**
- **alle disposizioni dell'articolo 5.**

**2. Le verifiche sui requisiti morali e professionali vengono obbligatoria-mente effettuate nel caso di apertura di nuova struttura.**

**7. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990. n. 241 e con le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. del 26/04/1992, n. 300, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento contenente le seguenti indicazioni:**

- **L'amministrazione competente**
- **L'oggetto del procedimento**
- **L'ufficio e la persona responsabile del procedimento**
- **L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti**

**8. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, il responsabile**

**del procedimento, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima, richiede il completamento o la regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto e avvisando che, decorso il termine, si procederà all'archiviazione della domanda.**

**9. In caso di richiesta di autorizzazione riferita ad esercizio rientrante nei casi di cui all'art. 2, comma 7 (merci ingombranti e vendita congiunta ingrosso e dettaglio) è necessaria la contestuale presentazione di un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno alla vendita dei prodotti oggetto di deroga.**

**10. Qualora, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, le domande si intendono accolte e l'attività può essere iniziata, nel rispetto delle disposizioni urbanistico/edilizie ed igienico/sanitarie.**

**11. Il Comune, inoltre, accerta la conformità della richiesta alle disposizioni del Pgt relativamente alla previsione insediativa di medie strutture di vendita nell'area o nell'immobile interessati.**

**12. Ai fini del completamento della procedura autorizzativa il Comune:**

**- qualora trattasi di media struttura di vendita con valenza esclusivamente comunale adotta il provvedimento conseguente (rilascio o diniego di autorizzazione);**

**qualora trattasi di media struttura di vendita con valenza sovracomunale, preliminarmente all'adozione del provvedimento finale, acquisisce il parere dei comuni contermini.**

**13. Una media struttura di vendita assume carattere sovracomunale quando il peso insediativo del Comune sia uguale o inferiore a 1,5. Il peso insediativo è il rapporto nel quale il numeratore è dato dalla somma dei residenti con gli addetti occupati nelle unità locali relative al commercio al dettaglio in sede fissa e il denominatore è dato dalla somma della superficie di vendita richiesta con quella delle medie strutture già esistenti.<sup>9</sup>**

**14. Qualora necessario, il Comune potrà assoggettare la procedura alla preventiva verifica di non superamento dei valori di inquinamento dell'area come previsto dalla d.g.r. 5054/2007 (allegato A paragrafo 5.1 comma 2 lett. d).**

**15. Qualora ai fini dell'apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino il rilascio di un permesso edilizio, l'interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, deve inoltrare la relativa domanda/d.i.a. citando in ciascuna domanda quella correlata.**

---

<sup>9</sup> Testo comprensivo dell'emendamento proposto dall'Assessore Leonardi Valentino e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 gennaio 2011, verbale n. 10

**16. In caso di contestualità l'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito favorevole di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.**

**17. L'emanazione del provvedimento edilizio non può in nessun caso precedere la determinazione sulla domanda relativa all'autorizzazione commerciale e, ove possibile, deve essere contestuale.**

**18. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere il rilascio dell'autorizzazione commerciale.**

**19. Il Comune provvede a dare comunicazione alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati della Regione Lombardia del rilascio dell'autorizzazione di media struttura di vendita.**

#### **Art. 5 - quater**

#### **OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE<sup>10</sup>**

**1. Sono soggette a comunicazione al Comune le seguenti operazioni:**

- subingresso in attività esistenti;**
- riduzione di superficie di vendita e/o del settore merceologico;**
- cessazione attività.**

**2. Per la comunicazione, deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Conferenza Unificata istituita con l'art. 8 del D.Lgs 281/97 (modello COM3) ed eventuali successivi aggiornamenti. La modulistica deve essere compilata dal richiedente con le modalità e secondo le istruzioni impartite dal competente Ministero.**

**3. Le comunicazioni hanno efficacia immediata, ovvero consentono di attuare immediatamente le operazioni medesime, purchè le stesse non siano collegate ad adeguamenti e/o opere edilizie e fatta salva l'acquisizione di eventuali titoli autorizzativi previsti da norme diverse.**

**4. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura di vendita tale da comportare il cambio di tipologia della struttura stessa in esercizio di vicinato, l'interessato dovrà restituire l'autorizzazione relativa all'esercizio e presentare la dichiarazione di apertura di esercizio di vicinato, sull'apposita modulistica regionale.**

---

<sup>10</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

#### **Art.6. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (GSV).**

1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 2.500 mq e i centri commerciali nei quali la somma delle superfici di vendita degli esercizi insediati è superiore a tale limite.
2. Chiunque intenda aprire, trasferire o ampliare una grande struttura di vendita deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo utilizzando l'apposito modello {COM 2}.
3. Fermo restando i requisiti previsti dalla legge, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale con superficie superiore ai 2500 mq. è autorizzata qualora nella zona di insediamento sia consentita la localizzazione di grandi strutture di vendita, in base alle norme di attuazione del Prg ed entro i limiti previsti dallo strumento urbanistico, previo rilascio dell'autorizzazione amministrativa emessa a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi secondo la procedura definita dal Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3.

#### **Art. 7. SUBINGRESSI.**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un'autorizzazione è soggetto a comunicazione al Comune da parte del soggetto subentrante utilizzando gli appositi modelli (COM1 per gli ESV; COM3 per MSV e GSV).
2. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trasferimento dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica / atto di successione ereditaria).
4. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione.
5. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni.

### **TITOLO III**

#### **FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

##### **Art. 8. SPACCI INTERNI.**

1. La vendita negli spacci interni è soggetta ad apposita comunicazione al Comune (tramite modello COM4) nella quale la persona preposta alla gestione dello spaccio deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
  - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - di aver rispettato le norme in materia di idoneità dei locali;
  - il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
- 2 Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il soggetto interessato può iniziare l'attività.

##### **Art. 9 - APPARECCHI AUTOMATICI.**

- 1 Ad apposita comunicazione al Comune (tramite modello COM5) nella quale il soggetto interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - il settore merceologico e l'ubicazione;
  - l'osservanza delle norme sull'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui l'apparecchio venga installato su aree pubbliche.
2. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il soggetto interessato può iniziare l'attività.
3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

##### **Art.10. VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.**

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta ad apposita comunicazione (tramite modello COM6) al Comune di residenza dell'esercente, se persona fisica, o sede legale, se società;

nella comunicazione l'esercente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - il settore merceologico.
2. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il soggetto interessato può iniziare l'attività.

#### **Art. 11. VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE.**

- 1 La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta ad apposita comunicazione al Comune di residenza dell'esercente, se persona fisica, o sede legale, se società. In tale comunicazione, da effettuarsi attraverso modello COM7) l'esercente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998;
  - di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/1998 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
  - il settore merceologico.
- 2 Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il soggetto interessato può iniziare l'attività.
3. Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili all'attività dei medesimi; gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 114/1998.
4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
5. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso si operazioni di vendita al domicilio del consumatore effettuate dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.

## **TITOLO IV**

### **CAUSE DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.**

Qualora il titolare di un esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune nei 30 giorni successivi dall'avvenuta sospensione.

#### **Art. 13. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.**

La cessazione di un'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune e dovrà avvenire contestualmente (o nei 30 giorni precedenti) alla data di chiusura dell'attività utilizzando gli appositi modelli.

#### **Art.14.CHIUSURA DELL'ESERCIZIO/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.**

- 1 Il dirigente dell'area amministrativa ordina la chiusura di un esercizio di vicinato o procede alla revoca dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita qualora il titolare:
  - a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio se trattasi di una media struttura di vendita e entro due anni dalla data di rilascio se trattasi di grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
  - c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del Dlgs 114/1998
  - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività comminata per le medesime violazioni.
- 2 In caso di svolgimento abusivo dell'attività il dirigente dell'area amministrativa ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

#### **Art. 15.SANZIONI.**

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la violazione delle norme previste dal D.lgs. n. 114/1998 è punita con una sanzione da € 2582,28 (Lit. 5.000.000) a € 15493, 71 (Lit. 30.000.000).
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il dirigente dell'area amministrativa può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. E' punita con una sanzione da € 516,46 (Lit. 1.000.000) a € 3098,74 (Lit. 6.000.000) l'omessa comunicazione di trasferimento della gestione o della

proprietà di un'autorizzazione e di cessazione dell'attività.

4. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni sono introitati di competenza dal Comune.

### **Art. 16**

#### LIMITI ALL'ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INGROSSO <sup>11</sup>

**3. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 della d.g.r. 4.7.2007 n. 8/5054 il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 26 del Dlgs 114/1998 non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori, vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami.**

---

<sup>11</sup> Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 assunta nella seduta del 25 gennaio 2011

